



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 del 31/07/2026	Oggetto: Approvazione Aliquote IMU anno 2026. Conferma.
---	--

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 15,30 e segg. in Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale Ing. Natalina Calapà, come da avvisi scritti in data 30.07.2026 prot. n. 4804 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** porge il suo saluto ai Sigg. Consiglieri e successivamente procede con l'appello nominale.

Risultano all'appello nominale:

Presenti:

1. CALAPA' NATALINA
2. DI BELLA ROBERTO
3. BONARRIGO FRANCESCO
4. BONARRIGO MARIA
5. IMBESI ANDREA
6. TIFOIDEO SIMONE
7. GIANDOLFO PATRIZIA MARIA
8. SCHEPIS ANTONININO

Assenti:

1. LA MAESTRA SIMONA
2. SCHEPIS ANNA

Presenti n. 08

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco Avv. Gino Sciotto e il Vicesindaco Giovanna La Spada.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione C.C. n. 69 del 16/07/2026, completa dell'allegato parere del Revisore Unico dei Conti avente ad oggetto: "Approvazione Aliquote IMU anno 2026. Conferma" ed ultimata la lettura chiede se ci sono interventi in merito.

Interviene il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il quale dichiara che si prende atto che l'Amministrazione Comunale ha avuto il desiderio di ridurre le aliquote IMU, ed è stata redatta una proposta di deliberazione in tal senso; tuttavia, il Revisore Unico dei Conti ha rilasciato un parere contrario in merito; pertanto, non è stato possibile sottoporre all'attenzione del Civico consesso questa tematica.

Il motivo per cui il Revisore ha reso parere contrario risiede nel fatto che l'OSL è operante e non ha reso la remissio in bonis nonostante sia trascorso il periodo del quinquennio di dissesto.

Il Presidente del Consiglio Comunale in assenza di ulteriori interventi sottopone ai voti la proposta con il metodo di votazione palese per alzata di mano per i consiglieri presenti.

PRESENTI VOTANTI n. 08

Voti favorevoli n. 08: UNANIMITA'

I.E.

PRESENTI VOTANTI n. 08

Voti favorevoli n. 08: UNANIMITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

1. **Di approvare**, per l'anno di imposta 2026, il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

ID Prospetto 21146 riferito all'anno 2026.

Ai sensi dell'art. 1 comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Di stabilire nella misura di € 200,00. la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il Responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 16,05 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed in assenza di ulteriori interventi, porge un ringraziamento a tutti i presenti e dichiara conclusa la seduta consiliare.



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

Area S.G.F. – Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. del Reg. 69	Oggetto: Approvazione Aliquote IMU anno 2026. Conferma.
Data 16/07/2026	

IL SINDACO PROPONENTE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";
- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Rilevato inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 52 del 15/09/2022 avente oggetto” Attivazione Entrate Proprie a seguito dichiarazione dissesto finanziario (art. 251 commi 1,3,5 del D. lgs n° 267/2000);
Considerato che il Comune di Gualtieri Sicaminò nel quinquennio 2020/2025 è stato in dissesto (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 17/08/2022, ai sensi dell’art. 244 del TUEL) ed è in attesa dell’approvazione “ REMISSIO IN BONIS”;

Dato atto della volontà di procedere con la conferma della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ";
 - c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **Di approvare**, per l'anno di imposta 2026, il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:
ID Prospetto 21146 riferito all’anno 2026.
Ai sensi dell’art. 1 comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell' art. 1 comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Di stabilire nella misura di € 200,00. la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

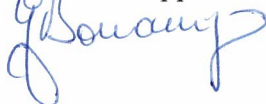
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Responsabile dell'Area S.G.F

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo



IL SINDACO PROPONENTE

Avv.to Gino Sciotto



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2026. Conferma/2026.

Incremento dell'orario di lavoro di un dipendente a tempo parziale e indeterminato — ex Cat. A2 (Area degli

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 –articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 16/07/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

- ~~VISTO:~~ si attesta la copertura finanziaria

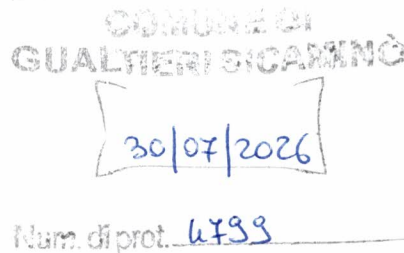
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

- ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 16/07/2026



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 15 del 28/07/2026

L'anno **2026** il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore 18,30

Il Revisore dei Conti

eletto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30.01.2026 per il triennio 2025/2028 e pubblicata all'Albo Pretorio in data 03/02/2026 Registro 127 resa immediatamente esecutiva, si è riunito presso il proprio studio professionale ed inizia la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno:

Parere sulla proposta di Deliberazione di C.C. n. 69 del 16.07.2026 con oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU anno 2026 – CONFERMA"**

Il Revisore dei Conti

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. del 28.07.2026 la proposta di Deliberazione di C.C. n. 69 del 16.07.2026 di cui in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2025 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2026, esecutivo a norma di legge;

Considerati:

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 - Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01.01.2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge 160/2019 l'Imposta Municipale Propria (IMU).



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 15 del 28/07/2026

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L.10/10/2012, n.174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti:

- ✓ la proposta di delibera sopra indicata;
- ✓ il parere di favorevole in merito alla Regolarità tecnica espresso in data 16.07.2026 dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Generalo Dr.ssa Giuseppa Bonarrigo;



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 15 del 28/07/2026

✓ il parere favorevole in merito alla Regolarità Contabile espresso in data 16.07.2026 dal
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Dr.ssa Giuseppa Bonarrigo;

Tenuto conto che:

- sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU approvate per l'anno 2025
- Il comune di Gualtieri Sicaminò è in attesa dell'approvazione "REMISSIO IN BONIS" essendo nel quinquennio 2020/2025 in bonis

Esaminata:

- la proposta di variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 dalle quale si rileva:

Osservato che:

- la proposta di variazione rispetta il pareggio richiesto per le variazioni al bilancio di previsione.

Dato atto:

- del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziario Dott.ssa Giusi Bonarrigo in data 16.07.2026;
- che le aliquote riportate nella proposta di deliberazione di cui alla G.M. n. 69 del 16.07.2026 sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

Richiamato:

- ❖ il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- ❖ il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- ❖ lo Statuto comunale vigente;
- ❖ il Regolamento di contabilità comunale;
- ❖ la delibera C.C. n. 52 del 15/09/2022 avente ad oggetto "Attivazione entrate proprie a seguito di dissesto finanziario".

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le aliquote sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 15 del 28/07/2026

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** in ordine alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 69 del 16.07.2026 così come presentata e depositata agli atti.

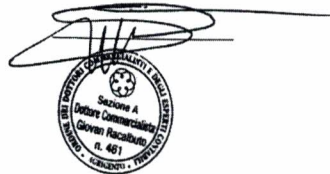
Alle ore 19.15 termina la verifica redige il presente verbale che viene letto, firmato e sottoscritto e ne dispone la trasmissione della copia al Sindaco, al Segretario Comunale, al Tesoriere dell'Ente – Unicredit S.p.A., al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Il Revisore Unico

Dott. Giovan Racalbuto

Dott. G. Racalbuto



Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Ing. Natalina Calapà

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



Il Consigliere Anziano

F.to Francesco Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ -
E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo